

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 22-12453

D.Lgs. 196/2003. Individuazione del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. quale responsabile del trattamento di dati personali sensibili relativi ai sistemi di videosorveglianza installati sui treni e nelle stazioni delle linee ferroviarie Torino - Ceres e del Canavese.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di individuare nella Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica il soggetto titolare del trattamento dei dati personali acquisiti dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A per mezzo degli impianti di videosorveglianza;
- di nominare il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con gli impianti di videosorveglianza installati sui treni in esercizio sulle ferrovie Torino – Ceres e del Canavese ed in alcune delle stazioni delle due linee, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 1, lettera e) del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. individuando il sistema ad oggi installato presso alcune stazioni e su alcuni dei treni in servizio come un sistema di acquisizione di immagini da telecamere fisse con ottica fissa, sia in stazione sia sui treni;
- di disporre che le immagini acquisite sui treni e nelle stazioni debbano essere registrate su partizioni dedicate e protette. La consultazione e l’eventuale salvataggio di tali immagini a fini probatori dovranno avvenire con procedure formalizzate – da comunicare alla Regione Piemonte – che dovranno essere applicate da personale specificamente formato e “incaricato” del trattamento, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni preliminari: che esista un atto formale di denuncia dell’azione ripresa dal sistema di videosorveglianza o su richiesta dell’Autorità e/o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso; che l’evento a cui si riferiscono le immagini sia riportato su documenti di esercizio (rapporti, giornali di stazione, modulistica) come un evento che ha compromesso o ha rischiato di compromettere la sicurezza o la regolarità di esercizio;
- di disporre che la produzione di un eventuale supporto sia effettuata alla presenza congiunta di almeno due incaricati (dei quali almeno uno dipendente);
- di dare mandato al GTT S.p.A, in qualità di responsabile del trattamento in argomento, di designare al proprio interno gli “incaricati” cui affidare determinate operazioni relative al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall’art.30, comma 1, D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e di darne contestuale comunicazione alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- di mantenere in capo alla Regione il potere di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservazione delle norme in materia;
- che il GTT fornisca alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - una informativa semestrale sull’attività svolta;
- di disporre che, a cura del responsabile del trattamento, le riprese effettuate con i sistemi di videosorveglianza siano distrutte entro un termine, stabilito dal responsabile stesso, ritenuto congruo e compatibile con le necessità di prevenzione e accertamento dei reati e con le esigenze di garantire la sicurezza delle persone e del servizio;
- che il GTT fornisca alla Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - la mappatura degli impianti di videosorveglianza attualmente in funzione sulle ferrovie concesse; eventuali nuove installazioni e/o variazioni di dislocazione dovranno essere concordati e autorizzati dalla Regione Piemonte - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica;
- di notificare il presente provvedimento al GTT.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)